



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO

MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

DIVISIONE 4

VEDI ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO

Oggetto: Definizione del modello di “Piano sui requisiti di sicurezza per le PMR” da sottoporre agli Enti tecnici, per la verifica della conformità agli orientamenti contenuti nell’Allegato III del decreto legislativo 4 febbraio 2000 n. 45 come emendato, sulla base dei requisiti di sicurezza di cui alle Prescrizioni tecniche adottate con D.D. n. 18 del 5 febbraio 2026.

Con Decreto Direttoriale n. 18 del 5 febbraio 2026 sono state adottate le “Prescrizioni tecniche per l’accessibilità e la mobilità a bordo delle navi e unità veloci da passeggeri nuove ed esistenti delle classi A, B, C e D ricadenti nel campo di applicazione del decreto legislativo 4 febbraio 2000 n. 45 come emendato, adibite al trasporto pubblico, di bandiera italiana, da parte delle persone a mobilità ridotta”.

Il suddetto Decreto Direttoriale è entrato in vigore il 26 febbraio 2026, data della pubblicazione del comunicato sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n. 47/2026, ed è consultabile sul sito internet istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al seguente link:

<https://www.mit.gov.it/normativa/decreto-dirigenziale-numero-18-del-05022026>

Il Decreto Direttoriale n. 18/2026 e le prescrizioni tecniche definiscono – per la prima volta – i requisiti minimi cogenti per assicurare l’accessibilità e la mobilità a bordo in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia delle PMR per le navi e unità veloci da passeggeri rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 45/2000 come emendato.

L’art. 2, comma 1 del decreto di cui sopra prevede che gli armatori debbano sottoporre un Piano sui requisiti di sicurezza per le PMR - predisposto sulla base del modello fissato dalla scrivente Direzione Generale - all’Ente Tecnico per la verifica della conformità ai requisiti di sicurezza per le PMR, secondo la seguente tempistica:

a) Per le navi la cui data di impostazione della chiglia è antecedente la data di entrata in vigore del decreto entro sei mesi dalla suddetta data;

b) Per le navi la cui data di impostazione della chiglia è uguale o successiva alla data di entrata in vigore del decreto, almeno sei mesi prima della data di consegna della nave.

Il suddetto Piano deve contenere le informazioni necessarie per verificare la corrispondenza della nave agli orientamenti contenuti nell’Allegato III del decreto legislativo 4 febbraio 2000 n. 45 come emendato, sulla base dei requisiti di sicurezza di cui alle Prescrizioni tecniche. L’Ente tecnico verifica la conformità del Piano suddetto ai requisiti di sicurezza per le PMR di cui alle Prescrizioni tecniche entro tre mesi dalla ricezione dello stesso. Le «riparazioni, cambiamenti e modifiche di grande entità» come definite dall’art. 1, comma 1, lett. bb-quindecies) del D.lgs.45/2000, devono soddisfare i requisiti per navi nuove in relazione alle Prescrizioni tecniche per le PMR, per la sola parte oggetto di variazione.

Inoltre, gli armatori devono redigere le procedure operative di assistenza alle PMR che, per le unità ricadenti nel campo di applicazione del Cap. IX della SOLAS e del Regolamento (EU) 336/2006, devono essere incluse nel



MIT

dg.tm@pec.mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO

MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

DIVISIONE 4

sistema di gestione della sicurezza SMS ed il personale impiegato nelle procedure di assistenza alle PMR deve aver seguito idonea formazione secondo quanto stabilito nelle Prescrizioni tecniche, sulla base del programma di formazione che sarà fissato con apposito decreto da emanarsi da questa Direzione Generale.

Ciò detto, al fine di standardizzare la redazione ed il contenuto dei Piani sui requisiti di sicurezza per le PMR, si allega alla presente nota Circolare il modello da utilizzare per la compilazione del “*Piano sui requisiti di sicurezza per le PMR*”, rispettando la declaratoria dei rispettivi paragrafi che si elencano al suo interno, sulla base degli orientamenti contenuti nell’Allegato III del decreto legislativo 4 febbraio 2000 n. 45 come emendato e dei requisiti di sicurezza di cui alle Prescrizioni tecniche.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Patrizia SCARCHILLI

Dirigente div 4: Dr. Alfredo Dell'Aquila

Ref. Dott.ssa Annamaria Cruciani
Arch. Francesca Lemmo
Dott. Roberto Vecchio
Viale dell'Arte, 16 - 00144 Roma



MIT

dg.tm@pec.mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO

MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

DIVISIONE 4

“Modello di Piano sui requisiti di sicurezza per le PMR”

- a) Scheda tecnica dell'unità navale contenente i seguenti dati:
- Anno di costruzione/impostazione chiglia;
 - N. IMO;
 - Società armatrice;
 - Contatto PEC e numero di reperibilità del DPA;
 - Autorità marittima del porto di iscrizione dell'unità;
 - Tratta di impiego commerciale;
 - LL.PP.;
 - TSL;
 - Disegni: pianta dei ponti interessati all'accesso e trasportabilità delle PMR e relative sezioni;
 - Piano delle sistemazioni a bordo delle PMR su sedia a ruote: cabine, servizi igienici comuni e zone bar/ristorazione;
 - Documentazione fotografica relativa all'accesso/sbarco delle PMR alla nave/dalla nave e di tutte le sistemazioni a bordo per le PMR.
- b) Formazione ed addestramento del personale di bordo ai fini dell'assistenza alle PMR;
- c) Dotazione di sedie a ruote;
- d) Informazioni prima del viaggio;
- e) Accesso alla nave e sbarco dalla nave;
- f) Accessibilità ai percorsi di bordo;
- g) Accessibilità alle vie di evacuazione;
- h) Accessibilità delle porte e dei corridoi;
- i) Spazio di manovra per le persone su sedia a ruote;
- l) Superfici e rivestimenti di ponte;
- m) Pendenze;
- n) Corrimani nei corridoi;
- o) Oggetti sporgenti e aggettanti;
- p) Mastre;
- q) Porte a cerniera che non fanno parte delle vie di fuga;
- r) Scale e gradini;



MIT

dg.tm@pec.mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO

MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

DIVISIONE 4

- s) Rampe (piani inclinati);
- t) Scale mobili meccaniche;
- u) Servoscala e piattaforma elevatrice (solo per navi esistenti tipo I, II e III);
- v) Ascensori;
- z) Pianerottoli antistanti gli ascensori;
- aa) Cabine ascensori;
- bb) Imbarco e parcheggio dei veicoli a bordo;
- cc) Sistemazione a bordo: posti riservati su sedia a ruote;
- dd) Sistemazione a bordo: posti riservati a PMR in genere;
- ee) Sistemazione a bordo: accessibilità ai tavoli nello spazio adibito alla ristorazione;
- ff) Cabine;
- gg) Servizi igienici;
- hh) Segnaletica visiva;
- ii) Sportello informazioni;
- ll) Segnali di allarme;
- mm) Pannelli elettronici informativi;
- nn) Accessibilità dei telefoni pubblici;
- oo) Mezzi audiovisivi;
- pp) Illuminazione e contrasto;
- qq) Percorsi e segnali tattilo-plantari per persone con disabilità visiva.



MIT

dg.tm@pec.mit.gov.it